

CCR-VIA -- COMITATO DI COORDINAMENTO REGIONALE PER LA VALUTAZIONE D'IMPATTO AMBIENTALE

Giudizio n° 3614 del 17/02/2022

Prot. n• 2021/47248 del 08/02/2022

Ditta Proponente: Sile Costruzioni S.r.l.

Oggetto: Realizzazione di edifici commerciali – NO FOOD – P.RU.S.S.T. 7-93 –

localizzati nel comune di Chieti e nel comune di Cepagatti.

Comuni di Intervento: Chieti e Cepagatti

Tipo procedimento: Valutazioni in merito all'invito all'esecuzione dell'ordinanza n. 279/2021 del

TAR Pescara inviato dalla Ditta Sile Costruzioni S.r.l. in data 08/02/2022

Presenti (in seconda convocazione)

Direttore Dipartimento Territorio – Ambiente (Presidente)arch. Pierpaolo PescaraDirigente Servizio Valutazioni Ambientaliing. Domenico Longhi

Dirigente Servizio Gestione e Qualità delle Acque dott. Lorenzo Ballone (delegato)

Dirigente Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio -

Pescara dott. Dario Ciamponi (delegato)

Dirigente Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche - Pescara dott. Gabriele Costantini (delegato)

Dirigente Servizio Pianificazione Territoriale e Paesaggio ASSENTE

Dirigente Servizio Foreste e parchi - L'Aquila ASSENTE

Dirigente Servizio Opere Marittime ASSENTE

Dirigente Servizio Genio Civile competente per

territorio

Chieti ing. Giovanni Mascetta (delegato)

Pescara ing. Francesco Campitiello (delegato)

Dirigente del Servizio difesa del suolo - L'Aquila dott. Luciano Del Sordo (delegato)

Dirigente Servizio Sanità Veterinaria e Sicurezza degli Alimenti dott. Giammarco Ianni (delegato)

Direttore dell'A.R.T.A dott.ssa Giovanna Mancinelli (delegata)

Esperti in materia Ambientale

Relazione IstruttoriaTitolare Istruttoria:ing. Erika GaleottiGruppo Istruttorio:ing. Bernardo Zaccagnini

Si veda istruttoria allegata





Preso atto della documentazione presentata dalla Sile Costruzioni relativamente alle "Valutazioni in merito all'invito all'esecuzione dell'ordinanza n. 279/2021 del TAR Pescara inviato dalla Ditta Sile Costruzioni S.r.l. in data 08/02/2022" acquisita al prot. n. 47248 del 8 febbraio 2022;

IL COMITATO CCR-VIA

Sentita la relazione istruttoria;

Letta l'osservazione inviata dall'avv. Francesco Paolo Febbo, acquisita agli atti al prot. n. 006070 del 17/02/2022 che si allega al presente Giudizio;

Vista la nota inviata dagli avv.ti Guido Alberto Inzaghi, Tommaso Fiorentino, Giulio Cerceo e Stefano Corsi, nella qualità di difensori della SILE COSTRUZIONI S.r.l, in data 08/02/2022, prot. regionale 47248, nella quale "si invitano Regione Abruzzo ed il CCR-VIA a procedere a dare esecuzione all'ordinanza n. 279/2021 del T.A.R. Pescara entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della presente".

Considerato che la citata ordinanza del TAR ordina al CCR-VIA "di riesaminare l'istanza di v.i.a. postuma ex art. 29 comma 3 del d.lgs. 152/2006 previa assegnazione all'istante di un termine per integrare la documentazione tramite la modulistica necessaria ai sensi della DGR 660/2017 per adempiere all'ineludibile fase della pubblicazione strumentale alla presentazione di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse o possa subire effetti dalle pronunce decisionali, ai sensi e termini di cui agli artt. 23 e 24 del d.lgs. ri, 152 cit.".

Visto l'art. 29, comma 3, del D.lgs. 152/06 richiamato nell'ordinanza del TAR che di seguito si riporta testualmente: "Nel caso di progetti a cui si applicano le disposizioni del presente decreto realizzati senza la previa sotto-posizione al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, al procedimento di VIA ovvero al procedimento unico di cui all'articolo 27 o di cui all'articolo 27-bis, in violazione delle disposizioni di cui al presente Titolo III, ovvero in caso di annullamento in sede giurisdizionale o in autotutela dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VIA o dei provvedimenti di VIA relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, <u>l'autorità competente assegna un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo</u> procedimento e può consentire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in termini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio culturale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo provvedimento di VIA, adottato ai sensi degli articoli 25, 27 o 27-bis, abbia contenuto negativo, l'autorità competente dispone la demolizione delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile, definendone i termini e le modalità. In caso di inottemperanza, l'autorità competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente. Il recupero di tali spese è effettuato con le modalità e gli effetti previsti dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639."

Vista la DGR 660/2017, citata nell'ordinanza del TAR, avente ad oggetto "Valutazione d'Impatto Ambientale – Disposizioni in merito alle procedure di Verifica di Assoggettabilità a VIA ed al Provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art 27 bis del D.lgs. 152/2006 così come introdotto dal D.lgs. 104/2017 e riformulazione del CCR-VIA;"





Dato atto che i modelli approvati con la citata DGR, riportati al punto 8 "Elenco modulistica" delle allegate "SPECIFICHE TECNICHE E GUIDA OPERATIVA PER LE PROCEDURE DI VIA, VA e VINCA", sono i seguenti

- Modello 1 ISTANZA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA art. 19 D.Lgs. 152/2006
- Modello 2 ISTANZA PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE art. 27-bis D.Lgs. 152/2006
- Modello 3 AVVISO PER LA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE art. 27-bis D.Lgs. 152/2006
- Modello 4 DICHIARAZIONE VALORE DELL'OPERA AI SENSI DELL'ART. 47 DPR 445/2000 (per il pagamento degli oneri istruttori per la VIA)
- Modello 5 RICHIESTA DI VALUTAZIONE PRELIMINARE art. 6, comma 9 D.Lgs 152/2006
- Modello 6 SCHEDA DI SINTESI VALUTAZIONE PRELIMINARE art. 6, comma 9 D.Lgs. 152/2006
- Modello 7 ISTANZA DI VERIFICA DELL'OTTEMPERANZA ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI CONTENUTE NEL PROVVEDIMENTO DI VA O DI VIA - art. 28 D.Lgs. 152/2006
- Modello 8 VA ELENCO ELABORATI E DOCUMENTAZIONE
- Modello 9 VIA ELENCO ELABORATI E DOCUMENTAZIONE
- Modello 10 ISTANZA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA) art. 5 DPR 357/1997
- Modello 11 ISTANZA INVIO INTEGRAZIONI/CONTRODEDUZIONI
- Modello 12 LISTA DI CONTROLLO VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA (VA)
- Modello 13 LISTA DI CONTROLLO PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE (VIA) art. 27-bis D.Lgs. 152/2006
- Modello 14 DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA

Tenuto conto, quindi, che la modulistica ai sensi della DGR 660/2017 citata dall'ordinanza del TAR disciplina le procedure regionali di VA, PAUR, VINCA e VP.

Visto che "per adempiere all'ineludibile fase della pubblicazione strumentale alla presentazione di osservazioni" la citata DGR prevede la presentazione del "Modello 3 - AVVISO PER LA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE art. 27-bis D.Lgs. 152/2006", completo in ogni sua parte e che non deve essere assoggettato a modifiche rispetto a quello approvato dalla Giunta Regionale;

Vista la documentazione presentata dalla Ditta in data 28/09/2021, nostro prot. 0382848.





Considerato che la ditta ha allegato alla sopracitata istanza i seguenti modelli ripresi dalla DGR 660/2017 ma modificati

Nome

mod_3_avviso_pubblico_via 27092021 - pdf-a.pdf.p7m
mod_4_dichiarazione_valore_opera_via 27092021 - pdf-a.pdf.p7m
mod_9_elenco_elaborati_via 27092021 - pdf-a.pdf.p7m
mod_13_lista_di_controllo_via da controllare - pdf-a.pdf.p7m
rev. BIP mod_14_dichiarazione_estensore SIA (M).pdf.p7m
rev.BIP mod_14_Dichiarazione-progettista(M)_PdfA.pdf.p7m
storico-distinte-cbi - pdf-a.pdf.p7m

IL COMITATO CCR-VIA

In adempimento della Ordinanza n. 279/2021 del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, assegna alla SILE Costruzioni S.r.l. il termine di 15 gg dalla pubblicazione del presente verbale per integrare la documentazione presentata dalla Ditta, in data 28/09/2021, nostro prot. 0382848, con la seguente modulistica, necessaria ai sensi della DGR 660/2017, completa in ogni sua parte e che non deve essere assoggettata a modifiche rispetto a quella approvato dalla Giunta Regionale:

- Modello 2 ISTANZA PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE art. 27-bis D.Lgs. 152/2006
- Modello 3 AVVISO PER LA PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AUTORIZZATORIO UNICO REGIONALE art. 27-bis D.Lgs. 152/2006
- Modello 4 DICHIARAZIONE VALORE DELL'OPERA AI SENSI DELL'ART. 47 DPR 445/2000 (per il pagamento degli oneri istruttori per la VIA)
- Modello 9 VIA ELENCO ELABORATI E DOCUMENTAZIONE
- Modello 14 DICHIARAZIONE DEL PROGETTISTA

Ai sensi dell'articolo 3, ultimo comma, della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. è ammesso il ricorso nei modi di legge contro il presente provvedimento alternativamente al T.A.R. competente o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 (sessanta) giorni ed entro 120 (centoventi) giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza dello stesso.

arch. Pierpaolo Pescara (Presidente) FIRMATO DIGITALMENTE ing. Domenico Longhi (delegato) FIRMATO ELETTRONICAMENTE dott. Lorenzo Ballone (delegato) FIRMATO ELETTRONICAMENTE dott. Dario Ciamponi (delegato) FIRMATO ELETTRONICAMENTE dott. Gabriele Costantini (delegato) FIRMATO ELETTTRONICAMENTE ing. Giovanni Mascetta (delegato) FIRMATO ELETTRONICAMENTE ing. Francesco Campitiello (delegato) FIRMATO ELETTRONICAMENTE dott. Luciano Del Sordo (delegato) FIRMATO ELETTRONICAMENTE





dott. Giammarco Ianni (delegato) dott.ssa Giovanna Mancinelli (delegata)

FIRMATO ELETTRONICAMENTE FIRMATO ELETTRONICAMENTE

La Segretaria Verbalizzante Ing. Silvia Ronconi FIRMATO ELETTRONICAMENTE





Dipartimento Territorio - Ambiente Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Progetto

Valutazioni in merito all'invito all'esecuzione dell'ordinanza n. 279/2021 del T.A.R.

Pesc

REALIZZAZIONE DI EDIFICI COMMERCIALI – NO FOOD – P.RU.S.S.T. 7-93 – LOCALIZZATI NEL COMUNE DI CHIETI E NEL COMUNE DI CEPAGATTI.

Oggetto

Titolo dell'intervento:	REALIZZAZIONE DI EDIFICI COMMERCIALI – NO FOOD – P.RU.S.S.T. 7-93 – LOCALIZZATI NEL COMUNE DI CHIETI E NEL COMUNE DI CEPAGATTI.			
Azienda Proponente:	S.I.L.E. Costruzioni S.r.l.			
Procedimento:	Con nota inviata in data 08/02/2022, nostro prot. 47248, gli avv.ti Guido Alberto Inzaghi, Tommaso Fiorentino, Giulio Cerceo e Stefano Corsi, nella qualità di difensori della SILE COSTRUZIONI S.r.l, "invitano Regione Abruzzo ed il CCR-VIA a procedere a dare esecuzione all'ordinanza n. 279/2021 del T.A.R. Pescara entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della presente".			

Localizzazione del progetto

Comune:	Chieti e Cepagatti	
Provincia:	Pescara e Chieti	
Altri Comuni interessati:	Nessuno	
Località:	-	
Numero foglio catastale:	30	
Particella catastale:	985 e altre	

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria: Ing. Erika Galeotti



Dipartimento Territorio - Ambiente Servizio Valutazioni Ambientali



Istruttoria Tecnica

Valutazioni in merito all'invito all'esecuzione dell'ordinanza n. 279/2021 del T.A.R. Pescara

Progetto

REALIZZAZIONE DI EDIFICI COMMERCIALI – NO FOOD – P.RU.S.S.T. 7-93 – LOCALIZZATI NEL COMUNE DI CHIETI E NEL COMUNE DI CEPAGATTI.

PREMESSA

Con nota inviata in data 08/02/2022, nostro prot. 47248, gli avv.ti Guido Alberto Inzaghi, Tommaso Fiorentino, Giulio Cerceo e Stefano Corsi, nella qualità di difensori della SILE COSTRUZIONI S.r.l, "invitano Regione Abruzzo ed il CCR-VIA a procedere a dare esecuzione all'ordinanza n. 279/2021 del T.A.R. Pescara entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della presente".

Nella citata ordinanza il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione staccata di Pescara, ordina all'Amministrazione "di riesaminare l'istanza di v.i.a. postuma ex art. 29 comma 3 del d.lgs. 15272006 previa assegnazione all'istante di un termine per integrare la documentazione tramite la modulistica necessaria ai sensi della DGR 660/2017 per adempiere all'ineludibile fase della pubblicazione strumentale alla presentazione di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse o possa subire effetti dalle pronunce decisionali, ai sensi e termini di cui agli artt. 23 e 24 del d.lgs. ri, 152 cit.".

Nelle conclusione il TAR "raccoglie l'istanza e per l'effetto sospende l'esecuzione dei provvedimenti impugnati ai fini del riesame da esperirsi nei termini di cui in motivazione" (Giudizio n. 3524 del 14.10.2021 del CCR-VIA — Giudizio n. 3478 del 29.07.2021 del CCR-VIA).

La ditta in data 26/05/2021 nostro protocollo 0222470/21 aveva inviato una nota recante "Istanza per l'avvio del procedimento di VIA postuma, ai sensi dell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.".

Successivamente, in data 24/06/2021, la ditta ha integrato la documentazione precedentemente presentata con 6 pec contenenti i seguenti elaborati:

- Cepagatti PDC 54-2013 A
- Cepagatti PDC 54-2013 B
- Chieti pua 905-2013 A
- Chieti pua 905-2013 B
- Chieti PUA 909-2013 A
- Chieti PUA 909-2013 B
- 00 00-Integrazione ISTANZA del 26052021.p...
- O-Elenco_elaborati_VIA_postuma.pdf
- 0 01 Quadro di riferimento programmatic...
- 02 Quadro di riferimento progettuale.pdf
- 03 Quadro di riferimento ambientale.pdf
- 6 04_Quadro di riferimento ambientale im.,
- 05_Sintesi non tecnica.pdf
- Dichiarazione_redattore SIA.pdf

In data 28/09/2021 nostro prot. 0382848 la ditta ha inviato una nota avente ad oggetto "Revisione dell'istanza per il rilascio di provvedimento di VIA postuma ai sensi dell'art. 29, comma 3 del D.Lgs. 152/2006, relativo al progetto REALIZZAZIONE DI EDIFICI COMMERCIALI – NO FOOD – P.RU.S.S.T." con i seguenti elaborati pubblicati sullo SRA:





Dipartimento Territorio - Ambiente Servizio Valutazioni Ambientali

Istruttoria Tecnica

Valutazioni in merito all'invito all'esecuzione dell'ordinanza n. 279/2021 del T.A.R.

Progetto

REALIZZAZIONE DI EDIFICI COMMERCIALI – NO FOOD – P.RU.S.S.T. 7-93 – LOCALIZZATI NEL COMUNE DI CHIETI E NEL COMUNE DI CEPAGATTI.

01_Quadro di riferimento programmatico.pdf.p7m

- 1-Tav.n° 1 Stato di fatto con rilievo topografico_PdfA.pdf.p7m
- 60 02_Quadro di riferimento progettuale.pdf.p7m
- 6 2-Tav.n° 2 Stato di fatto con fotografie_PdfA.pdf.p7m
- 60 03_Quadro di rifrimento ambientale.pdf.p7m
- 🚳 3-Tav. n° 2 Inquadramento Territoriale e Catastale_PdC54-13_PdfA.pdf.p...
- 60 04_Quadro di riferimento ambientale-impatti.pdf.p7m
- 🚳 4 -Tav. n° 2 Inquadramento Territoriale e Catastale_PUA905-13_PdfA.pdf...
- 6 G-Tav. n° 5 Planimetria Urbanistica_PdC54-13_PdfA.pdf.p7m
- 7-Tav. n° 6 Edificio B3 Piante Prospetti e Sezioni_PdC54-13_PdfA.pdf.p...
- 8-Tav. n° 7 Edificio B4 Piante Prospetti e Sezioni PdC54-13 PdfA.pdf.p...
- ⊕ 9-Tav. n° 9 Planimetrie reti tecnologiche acque bianche e nere_PdC54-...
- 6 10-Tav. n° 10 Planimetria irrigazione Adduzzione_PdC54-13_PdfA.pdf.p...
- 🚳 12-Tav. n° 8 Planimetria Reti Tecnologiche Acque bianche e Acque ner...
- 🚳 13-Tav. n° 9 Planimetria irrigazione aduzione idrica_PUA905-13_PdfA.p...
- 14-Tav. n° 6 Edificio C Piante Prospetti e Sezioni_PUA909-13_PdfA.pdf....
- 🚳 16-Tav. n° 9 Planimetria irrigazione adduzione idrica_PUA909-13_PdfA....
- 17-Tav.n° 17 − Render di progetto dell'intera area_PdfA.pdf.p7m
- 18-PdC N. 54 del 2013 Cepagatti_PdfA.pdf.p7m
- 6 19-P.U. 06 del 2013 Cepagatti_PdfA.pdf.p7m
- 6 20-PUA n. 905 del 2013 Chieti_PdfA.pdf.p7m
- 6 21-PUA n. 909 del 2013 Chieti_PdfA.pdf.p7m
- nev. BIP mod 14 dichiarazione estensore SIA (M),pdf,p7m
- nev.BIP mod_14_Dichiarazione-progettista(M)_PdfA.pdf.p7m

Oltre ai file citati, pubblicati sullo SRA, la ditta ha inviato a mezzo pec i seguenti Modelli, ripresi dalla DGR 660/2017 ma modificati nei titoli.

Nome

- nod_3_avviso_pubblico_via 27092021 pdf-a.pdf.p7m
- 🚳 mod_4_dichiarazione_valore_opera_via 27092021 pdf-a.pdf.p7m
- nod_9_elenco_elaborati_via 27092021 pdf-a.pdf.p7m
- nod_13_lista_di_controllo_via da controllare pdf-a.pdf.p7m
- 🚳 rev. BIP mod_14_dichiarazione_estensore SIA (M).pdf.p7m
- 🚳 rev.BIP mod_14_Dichiarazione-progettista(M)_PdfA.pdf.p7m
- 🚳 storico-distinte-cbi pdf-a.pdf.p7m

Referenti della Direzione

Titolare istruttoria:

Ing. Erika Galeotti



Studio Legale

Avv. Francesco Paolo Febbo

Chieti, viale B. Croce, n. 3, tel/fax 0871.684267 Pescara, viale G. Bovio, n. 385, tel/fax 085.6921336

mail: avv.francesco@studiofebbo.it

pec: avvfrancescopaolofebbo@pec.giuffre.it



Chieti, 16.02.2022.

Al Dirigente del Servizio Valutazioni Ambientali dpc002@pec.regione.abruzzo.it dpc002@regione.abruzzo.it

Oggetto: Osservazioni in merito all'ESAME da parte del CCR-VIA nella seduta del prossimo 17 febbraio 2022 dell'ordinanza cautelare del Tar sede di Pescara n. 279/2021 (RG 399/2021), con la quale è stata disposta la riedizione del procedimento CCR-VIA ai fini della "*Verifica di ammissibilità dell'istanza per il rilascio di provvedimento di VIA postuma ai sensi dell'art. 29, comma 30, D. Lgs. n. 152/2006, relativo al progetto Realizzazione di Edifici Commerciali - No Food - P.RU.S.S.T. 7-93", presentata dalla SILE COSTRUZIONI s.r.l.*

Il sottoscritto **avv. Francesco Paolo Febbo**, nato il 22.05.1965 a Chieti ed ivi residente alla via torrente Moro n. 2, identificato tramite carta d'identità CA 76561BY, rilasciata da Ministero dell'Interno in data 07.08.2018, in qualità di difensore di WWF Chieti Pescara, Confcommercio Chieti, Confesercenti Chieti e CNA Chieti,

chiede

che vengano esaminate nel corso della seduta del CCR-VIA del 17 febbraio 2022, ed inserite agli atti, le osservazioni che seguono.

Osservazioni

Wwf Chieti Pescara, Confcommercio Chieti, Confesercenti Chieti e CNA Chieti evidenziano che la V.I.A. a posteriori, come da consolidata giurisprudenza, è possibile solo e soltanto su opere e impianti già in esercizio sui quali all'epoca della costruzione l'amministrazione procedente non ha ritenuto necessario svolgere né la verifica di assoggettabilità né la V.I.A.

Tale possibilità non è invece in alcun modo ammessa per opere già sottoposte, con esito negativo, alla Valutazione Ambientale.

La Corte di Giustizia U.E. (sentenza del 28.02.2018, nella causa C 117/17) ha infatti avuto modo di sottolineare il principio generale sul carattere preventivo della V.I.A., ossia sulla necessità che tale procedura venga svolta prima dell'autorizzazione del progetto-impianto-attività.

Ciò premesso, appare evidente quindi che la V.I.A. in sanatoria non si giustifica a fronte di un giudizio già espresso di rigetto e ribadito in più occasioni nella procedura ordinaria.

Si riporta per esempio quanto espresso nel Giudizio 2775 del 23.03.2017: "Rigetto della Istanza di proroga del Giudizio VIA 1925/2012 per i seguenti motivi: intervenuta e sostanziale modificazione delle condizioni ambientali, infrastrutturali, idrauliche e socio economiche del contesto territoriale interessato; constatata inadempienza delle prescrizioni del parere n. 1925 del 10.04.2012; insussistenza dei presupposti di cui all'art. 26 comma 152/2006 in relazione ai contenuti progettuali, tanto che il proponente medesimo ne ha chiesto la modifica sostanziale con successiva istanza; dichiara pertanto improcedibile la richiesta di modifica sostanziale del progetto limitatamente alle opere edili, trattandosi di un procedimento presupponente la vigenza del precedente giudizio 1925/2012".

Per quanto inerisce il caso specifico, si evidenzia inoltre che i lavori per la parziale edificazione di alcuni manufatti del complesso noto come "Megalò2" o "Mirò" sono stati realizzati sulla base di una voltura di titoli abilitativi dalla SIRECC s.r.l. alla SILE COSTRUZIONI s.r.l. illegittimamente autorizzata da una conferenza di servizi indetta dal comune di Cepagatti e conclusa in data 13.04.2018, i cui esiti sono stati annullati in primo e secondo grado (sentenza n. 6044/2020 del Consiglio di Stato) dalla giustizia amministrativa, e quindi con sentenza passata in giudicato.

Sicché, non pare possa revocarsi in dubbio che tali opere sono state a tutti gli effetti compiute senza autorizzazioni edilizie e per di più in opposizione ai diversi Giudizi di VIA negativi, e vanno pertanto demolite.

Invero, i partecipanti alla citata conferenza di servizi (come testé osservato, annullata con sentenza passata in giudicato) erano ben consapevoli, per le varie comunicazioni ufficiali da parte della Regione Abruzzo, della più volte espressa decadenza del Giudizio n. 1925/2012 e non avrebbero dovuto e potuto, anche per difetto di competenza, "interpretare" in altro modo la normativa in vigore, e i molteplici giudizi negativi espressi dal Comitato.

Appare, pertanto, riduttivo e fuorviante cercare di minimizzare questa consapevolezza con il tentativo di far passare la mancata presenza della Regione Abruzzo alle sedute non come una evidente delegittimazione della conferenza stessa, ma assurdamente come una tacita approvazione di quanto in quella sede illegittimamente stabilito.

Come se non bastasse, le spese sostenute per la messa in sicurezza del sito di che trattasi, che vengono continuamente invocate quasi fossero un titolo di merito del quale tenere conto, **rappresentano invece la concreta dimostrazione del grave pressapochismo che** ha riguardato sin dall'inizio il progetto di un centro commerciale realizzato nell'area di esondazione del fiume Pescara: infatti, la messa in sicurezza sarebbe stata necessaria sin dalla edificazione del complesso esistente che invece, a causa di opere di contenimento delle piene realizzate in difformità da quanto previsto nel progetto iniziale, è stato per molti anni soggetto a un concreto e gravissimo rischio, evidenziato dalla piccola alluvione del 2013 quando il Sindaco *pro-tempore* fu costretto a ordinare la chiusura del centro commerciale per ragioni di sicurezza.

In realtà, il nuovo argine ha sanato (tardivamente, è bene ricordarlo) un *vulnus* precedente e non rappresenta certamente un viatico per nuovi insediamenti che inevitabilmente aumenterebbero il rischio.

Quale privato debba farsi carico dell'intervento è questione che non interessa né i cittadini né la Regione ma va risolta in altra sede tra le ditte interessate.

Tutto ciò premesso, si ripete che non sussistono le condizioni per una VIA postuma su lavori eseguiti a dispetto di un diniego esplicitamente espresso, come ben sancito dalla su citata giurisprudenza.

Condividere una simile impostazione significherebbe delegittimare il Comitato CCR-VIA e calpestare ogni regola di certezza giuridica.

Si ricorda infine, per completezza di informazione, che in data 09.04.2021 è stata inviata a codesto Comitato e ai Sindaci dei comuni di Chieti e di Cepagatti, dall'avv. Francesco Paolo Febbo, in nome di WWF Chieti-Pescara, Confcommercio Chieti, Confesercenti Chieti e CNA Chieti, una nota con la quale si chiedeva, sulla base delle ormai numerose sentenze intercorse, il riavvio della procedura sanzionatoria attualmente sospesa e la rimozione/demolizione di quanto indebitamente costruito.

Distinti saluti.

Avv. Francesco Paolo Febbo

Si allega:

1. Documento di riconoscimento.



Registro protocollo Regione Abruzzo

Archivio	Codice Registro	Tipo Documento	Progressivo Annuo	Data Protocollo	Trasmissione	Mittente/Destinatari	Annullato			
PROTOCOLLO UNICO RA	RP001	Posta in arrivo	0060704/22	17/02/2022	PEC	Mittente: AVVFRANCESCOPAOLOFEBBO@PEC.GIUFFRE.IT				
Oggetto:	OSSERVAZIONI CCR-VIA PRATICA SILE COSTRUZIONI SRL									
Impronta:	FCB04CE2EDDDD47492D39AFB039BFC23AB107A25EFEB20A089EDA06651C3AD08									